CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI
(C. I. S. S. - OSSOLA)
Via Mizzoccola, 28 - 28845 DOMODOSSOLA
C.F. 01606830030 - Tel. 0324/52598 - Fax 0324/575770
segreteria@ciss-ossola.it www.ciss-ossola.it

Settore_D6/LC_____ ***Lì*** _____

Protocollo_____

ATTO DI INTESA PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE A SUPPORTO DELLE FASCE DEBOLI (P.A.S.S.)

TRA

Soggetto attuatore

C.I.S.S. Ossola con sede in Domodossola (VB) Via Mizzoccola n. 28 e partita IVA/CF 01606830030, rappresentato da Lux Andrea , nato a Premosello Chiovenda il 28/06/1962 , domiciliato presso la sede legale in qualità di Direttore

E

Soggetto ospitante COMUNE ANZOLA D'OSSOLA

con sede in Via Megolo, 46

Rappresentante legale: MELLONI ANDREA

Nato/a il 05/12/1987 Comune OMEGNA Prov VB

In qualità di SINDACO

PREMESSO CHE

la Regione Piemonte, con D.G.R. n. 26-7181 del 6 luglio 2018, ha previsto la necessità di sottoscrivere un atto di intesa tra il soggetto attuatore e il soggetto ospitante (allegato A, art 6) allo scopo di definire i parametri dei Percorsi di Attivazione Sociale Sostenibile, da ora definiti P.A.S.S..

Il **soggetto attuatore** dichiara sotto la propria responsabilità di essere abilitato a promuovere P.A.S.S. in Regione Piemonte in quanto rientrante nella fattispecie prevista dalla D.G.R. n. 26-7181 del 6 luglio 2018 (allegato A, art 4).

Il soggetto ospitante ***dichiara sotto la propria responsabilità:***

a) che i soggetti fruitori dei P.A.S.S. non saranno impiegati per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;

Solo per i soggetti privati:

b) di non avere in corso sospensioni dal lavoro con ricorso alla Cassa Integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga limitatamente alle aree organizzative e figure professionali interessate;

c) di non aver proceduto nei 6 mesi precedenti ad effettuare licenziamenti collettivi o licenziamenti individuali o plurimi per giustificato motivo oggettivo, nonché procedure di mobilità per riduzione di personale.

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI
(C. I. S. S. - OSSOLA)
Via Mizzoccola, 28 - 28845 DOMODOSSOLA
C.F. 01606830030 - Tel. 0324/52598 - Fax 0324/575770
segreteria@ciss-ossola.it www.ciss-ossola.it

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 Disposizioni generali

Il P.A.S.S. è un intervento di natura educativa con valenza socio-assistenziale/sanitaria volto all'inserimento sociale di soggetti fragili o in stato di bisogno, attraverso la promozione dell'autonomia personale e la valorizzazione delle capacità dell'assistito, all'inclusione sociale, attraverso lo svolgimento di attività in contesti di vita quotidiana o in ambienti di servizio collocati anche in contesti lavorativi. Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture le persone individuate dal C.I.S.S. Ossola.

Art. 2 Ambito di applicazione e destinatari

Il P.A.S.S., attivato nell'ambito del presente atto d'intesa, è disciplinato dalla normativa regionale approvata con D.G.R. 22-2521 del 30/11/2015 e D.G.R. n. 26-7181 del 6 luglio 2018 che regolamenta i percorsi a favore di persone in carico ad un servizio pubblico competente, non inseribili in percorsi previsti dalle D.G.R. 74-5911 del 3/6/2013, D.G.R. 42-7397 del 7/4/2014 e D.G.R. 85-6277 del 22/12/2017, che si trovino nell'impossibilità di svolgere attività produttive economicamente rilevanti e per i quali non è possibile avviare un percorso finalizzato all'inserimento lavorativo ai sensi della normativa vigente, ma dimostrino una disponibilità relazionale che consenta loro un inserimento nella vita sociale attiva, anche in un ambiente di lavoro.

Art. 3 Beneficiari dei P.A.S.S.

I beneficiari della misura devono essere utenti in carico ai servizi pubblici sociali e/o sanitari istituzionalmente competenti così come individuati all'art. 2 della Legge. n. 328/2000 e all'art. 22 della L.R. 1/2004, non inseribili nei percorsi di avvicinamento al lavoro previsti dalle normative regionali in vigore. La valutazione delle condizioni di disabilità o di bisogno e disagio individuale e familiare e la conseguente scelta dell'idoneo percorso di attivazione sociale, spetta agli operatori di riferimento dei servizi socio-assistenziali/sanitari competenti.

Art. 4 Natura e durata del P.A.S.S.

I P.A.S.S. si propongono quale strumento facilitante per la riduzione delle fragilità personali e o familiari, così come individuate dagli Operatori dei Servizi pubblici di riferimento.

La durata del progetto dipende dalle caratteristiche del singolo caso e dalle esigenze di programmazione economica-finanziaria dell'ente deputato alla presa in carico. È possibile la riproposizione negli anni del medesimo progetto senza limiti temporali, nel rispetto di quanto previsto all'art 9 dall'allegato A della D.G.R. n. 26-7181 del 6 luglio 2018.

Art. 5 Sussidio economico

La finalità dell'inclusione sociale viene perseguita attraverso i benefici socializzanti derivanti dall'inserimento dell'utente presso i soggetti ospitanti. Lo svolgimento delle attività, con le modalità descritte nel progetto individuale, costituisce condizione essenziale per l'erogazione dell'eventuale sussidio economico. Tale sussidio è finanziato dall'Ente attuatore attraverso risorse proprie e/o la pratica del *fund raising*. La quantificazione dello stesso è stabilita nell'ambito del progetto individuale ed è indipendente dall'impegno orario di frequenza delle attività proposte.
Nel caso di erogazione del sussidio questo dovrà essere contabilizzato attraverso gli strumenti amministrativi utilizzati per le altre prestazioni assistenziali, senza la predisposizione di buste paga, cedolini e CUD (DPR 601/73 e s.m.i.). Trattandosi di sussidio corrisposto da Ente pubblico non si applicano l'imposta I.R.A.P. e le norme sulla contribuzione lavorativa.

Nel caso in cui il P.A.S.S. non preveda l'erogazione di un sussidio economico, il progetto individuale potrà contemplare, qualora il soggetto attuatore ne ravvisi la necessità, il rimborso delle spese sostenute per

trasporto pubblico e vitto, secondo le seguenti modalità:
……

Art. 6 Progetto individuale
Il progetto individuale di attivazione sociale sostenibile deve prevedere i seguenti contenuti minimi:
- i dati identificativi dell'utente e del soggetto ospitante;
- gli obiettivi del progetto;
- la sede di svolgimento dell'attività;
- la durata del progetto e l'articolazione settimanale della presenza;
- i nominativi dei referenti individuati dal soggetto attuatore e dal soggetto ospitante, con i rispettivi recapiti;
- gli estremi delle polizze assicurative;
- le modalità e i tempi di verifica del percorso;
- l'ammontare dell'eventuale sussidio erogato alla persona beneficiaria del progetto.

Il progetto individuale deve essere sottoscritto, oltre che dal soggetto attuatore e da quello ospitante, anche dal beneficiario o, nel caso, dal tutore o dall'amministratore di sostegno.

Art. 7 Obblighi del soggetto attuatore
Il soggetto attuatore dei percorsi di attivazione sociale sostenibile è tenuto a:
- promuovere e finanziare i percorsi di attivazione sociale sostenibile, anche attraverso la pratica del fund raising;
- provvedere alla definizione di un progetto personalizzato di attivazione sociale sostenibile;
- rendere operativi i contenuti del presente atto di intesa;
- designare un operatore di riferimento, con capacità professionali adeguate, con funzione di motivatore, coordinatore del progetto e di valutatore del percorso attivato;
- provvedere, salvo diverso accordo con il soggetto ospitante, ad un'adeguata copertura assicurativa dei destinatari contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi;
- comunicare, via pec, all'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio e, per conoscenza, agli Uffici della Direzione Coesione Sociale competenti, il numero e l'identità dei beneficiari coinvolti nei percorsi di attivazione sociale sostenibile, secondo i tempi previsti ed il modello approvato da apposito provvedimento regionale;
- redigere una relazione sull'andamento del percorso, da inserire nella cartella sociale dell'utente al termine dell'esperienza, sentito il referente del soggetto ospitante;
- rilasciare, su richiesta del beneficiario o del suo tutore, una attestazione delle attività svolte e delle competenze eventualmente acquisite grazie al P.A.S.S. .

Art. 8 Obblighi del soggetto ospitante
Il soggetto ospitante si impegna, su proposta del soggetto attuatore, ad accogliere presso le proprie strutture soggetti in possesso dei requisiti individuati all'art. 3 del presente atto di intesa. Tali soggetti devono essere inseriti all'interno dell'apposito percorso progettuale di attivazione sociale sostenibile, concordato fra le parti.
Il soggetto ospitante deve:
- individuare, al proprio interno, un referente con funzioni di affiancamento al soggetto ospitato, che svolga il compito di agevolare e monitorare in itinere il percorso secondo le modalità indicate nel progetto individuale, interfacciandosi direttamente con il soggetto attuatore;
- garantire l'adempimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria, ai sensi del Dlgs. 81/2008, nonché il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali del beneficiario e la riservatezza delle informazioni concernenti gli interessati;
- conservare copia del presente atto di intesa e del progetto individuale presso la sede di attività operativa alla quale è stato assegnato il soggetto beneficiario;

- valutare l'esperienza svolta dal beneficiario ai fini del rilascio, da parte del soggetto attuatore, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite.

Art. 9 Durata dell'atto di intesa e recesso

Il presente atto di intesa ha validità **dal 01/01/2022 al 31/12/2022**e si applicherà ad ogni P.A.S.S. che avrà inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo.
Ciascuna delle parti firmatarie può recedere dagli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente atto di intesa, relativamente ad uno o più dei P.A.S.S. attivati, solo per i seguenti motivi:

a) nel caso di comportamento del beneficiario tale da far venir meno le finalità del proprio progetto individuale;
b) qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti del progetto individuale previsto per il beneficiario;

Il recesso deve essere comunicato all'altra parte tramite pec ed avrà effetto a partire dal quindicesimo giorno dal ricevimento della comunicazione.

Art. 10 Sospensione e recesso anticipato dal P.A.S.S.

Il beneficiario e/o il suo tutore può interrompere il percorso di attivazione sociale, dandone preventiva comunicazione al soggetto ospitante ed al referente del soggetto attuatore.

Il soggetto ospitante può interrompere il P.A.S.S. nel caso in cui il beneficiario non rispetti le regole sottoscritte nel progetto individuale o metta in atto condotte che appaiano reiteratamente inconciliabili con gli obiettivi comunemente prefissati.

Art. 11 Consegna progetto individuale

Le parti sono tenute a consegnare al beneficiario del P.A.S.S. e/o al suo tutore, copia del progetto individuale contenente gli estremi del presente atto di intesa.

Articolo 12 Trattamento dati personali

Il soggetto attuatore ed il soggetto ospitante si riconoscono, ai sensi del Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016 (GDPR), entrambi Titolari del trattamento dei dati personali, effettuati con o senza l'ausilio di processi automatizzati, necessari al fine di adempiere agli obblighi derivanti dalla D.G.R. n. 26-7181 del 6 luglio 2018 e di tutti gli atti amministrativi comunque connessi all'esecuzione del rapporto instaurato con il presente atto di intesa. Ciascun titolare è autonomo e risponde dei trattamenti che gestisce direttamente e rispetto ai quali ha un potere di controllo sulla struttura e sulle attrezzature, anche informatiche, di cui si avvale nel trattamento stesso. Ogni titolare deve provvedere autonomamente, tra l'altro, a fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali agli interessati per quanto concerne i propri trattamenti.

Luogo e data……..

Firma e timbro del soggetto attuatore

……

Firma e timbro del soggetto ospitante

……..…….